

**LIBERALITÀ EROGATE IN NATURA E (NEL 2023) SOMME EROGATE AI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE: ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO**

Con l'avvicinarsi della festività di Natale e della fine del periodo di imposta 2023, si ritiene utile e opportuno rammentare quanto segue.

L'art. 51, c. 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917/1986<sup>[1]</sup>, esclude dalla formazione del reddito di lavoro il valore<sup>[2]</sup> dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta (1 gennaio-31 dicembre), a € 258,23; qualora tale valore fosse infatti maggiore, sarebbe interamente soggetto a imposte e contributi.

L'art. 40, c. 1, del d.l. n. 48/2023<sup>[3]</sup> - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023 e rubricato "Misure fiscali per il welfare aziendale" - ha introdotto **una disciplina in deroga all'art. 51, c. 3, del TUIR che, per il solo periodo di imposta 2023, fissa un nuovo limite massimo di esenzione e amplia le tipologie di fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti con figli** (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, gli adottivi o affidati) **"a carico"**<sup>[4]</sup>, individuati dall'art. 12, c. 2, del TUIR (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 18, 26, 29 e 40 del 2023). In particolare, **limitatamente ai menzionati lavoratori dipendenti con figli a carico, l'art. 40 del d.l. n. 48/2023 dispone l'elevazione fino a 3.000 euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 3, del TUIR, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) "per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale"**. I datori di lavoro, inoltre, sono tenuti a fornire "previa informativa" alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti (su tale adempimento si veda anche quanto diramato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/2023 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2023).

Al raggiungimento dei suddetti massimali annui di esenzione (3.000 euro per i soli lavoratori con figli a carico; 258,23 euro per gli altri dipendenti) - giova segnalarlo - concorre anche il valore dei:

- **"benefits"**, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di: veicoli in uso promiscuo; fabbricati in locazione, uso o comodato; prestiti;
- beni e servizi in natura messi a disposizione a titolo di "welfare aziendale" eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali, aziendali), incluso pertanto, p. es., quello di cui all'art. 46 del CCNL Confimi Industria Meccanica 7 giugno 2021, pari a € 200 per il 2023 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2023).

**L'esclusione dal reddito delle:**

- liberalità erogate "sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi";
- somme corrisposte o rimborsate ai lavoratori dipendenti con figli a carico "per il pagamento delle utenze domestiche";

**opera anche se vengono attribuite a un solo dipendente: non è quindi richiesto che vengano concesse alla generalità o a categorie di dipendenti.**

I fac-simile utilizzabili per la gestione documentale della concessione delle liberalità in natura e/o dell'erogazione delle somme per il pagamento delle utenze domestiche di cui si tratta, possono, al bisogno, essere richiesti all'Area Lavoro e Relazioni industriali dell'Associazione (dott. Giuseppe Vaira: e-mail [vaira@confimromagna.it](mailto:vaira@confimromagna.it); tel. 0544/280215 - dott. Fabio Magnani: e-mail [magnani@confimromagna.it](mailto:magnani@confimromagna.it); tel. 0544/280217).

---

<sup>[1]</sup> **Art. 51, c. 3, del TUIR**

Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

<sup>[2]</sup> “Per valore (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore” (art. 9, c. 3, del TUIR).

<sup>[3]</sup> **Art. 40 d.l. n. 48/2023**

**Misure fiscali per il welfare aziendale**

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 332,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

<sup>[4]</sup> Sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.